

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 1 Del 30-01-2017

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU, TASI E ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER ESERCIZIO 2017.

L'anno duemiladiciassette, addì trenta del mese di gennaio, in Milis, con inizio alle ore 18:30 nella sala ovest del Palazzo Boyl, in seduta pubblica Ordinaria ed in Prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

Putzolu Antonia Fabiola	P
DEIOLA RAIMONDO	P
FANNI MAURO	P
PUDDU PAOLO	P
PUGGIONI LUISA	P
SINI GIUSEPPINA	A
MASTINU GIANNI VITTORIO	A
CATZEDDU INES MARIA	A
CROBE RAIMONDO	P
MASTINU PAOLO	A
LOI FRANCESCA	A
DESOGUS STEFANO	P
ORTU FABIO	P

ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 5.

Presiede il Rag. Putzolu Antonia Fabiola, nella sua qualità di Sindaco,
Partecipa il Segretario Comunale Mancosu Donatella, ai sensi e per gli effetti dell'art. 97, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

L'ordine del giorno è il seguente:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all'IMU, ha previsto:

- la riduzione al 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliare non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;
- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Ricordato che la TASI:

- era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Tenuto conto che le modifiche alla disciplina della TASI introdotte dalla legge n. 208/2015 comportano una perdita di gettito, stimata per l'ente in circa €. 35.000,00, alla quale il legislatore ha fatto fronte attraverso un incremento del Fondo di solidarietà comunale erogato in base alle riscossioni conseguite nel 2015;

Richiamata la deliberazione C.C. n. 12 del 25.09.2015 con la quale si conferma per l'anno 2015 l'addizionale comunale IRPEF, nella misura dello 0,5%, stabilita con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 1 febbraio 2007";

Preso atto che il bilancio 2017 – 2019 è stato formulato tenendo conto della medesima aliquota per l'anno 2016 dell'addizionale comunale IRPEF, nella misura dello 0,5%".

Tenuto conto che per il 2017 la Legge di stabilità ha previsto il blocco delle aliquote tariffarie rispetto al 2016.

Acquisito il parere di regolarità contabile e tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi art. 49 TUEL 267/2000.

Con voti favorevoli 6 ed astenuti 2 (Croce – Desogus)

Delibera

1 - Di approvare conseguentemente, per l'anno di imposta 2017, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria:

Aliquota gruppo catastale D: 0,96 per cento (0,76 per cento - gettito riservato allo Stato, 0,2 per cento gettito riservato al Comune)

- Aliquota di base 0,76 per cento, ad eccezione di terreni agricoli e attività produttive e commerciali non censite nel gruppo catastale D per i quali viene determinata l'aliquota del 0,66 per cento.
- Aliquota per abitazione principale categorie catastali da A/2 a A/7: esenti (fattispecie escluse per il 2016).
- Aliquota per abitazione principale categorie catastali A/1, A/8 e A/9: 0,4 per cento (e detrazione di legge).
- Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale (imprenditori agricoli e coltivatori diretti): esenti.

Aliquota/detrazione	Misura
Aliquota ridotta abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)	4 per mille
Detrazione per abitazione principale (solo A/1, A/8 e A/9)	€ 200,00
Aliquota ridotta unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti alle condizioni di cui alla L. 208/2015 (50%)	4,6 per mille
Aliquota ordinaria	7,6 per mille
Aliquota per abitazioni a disposizione	7,6 per mille
Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D	9,6 per mille
Terreni agricoli	6,6 per mille

Aree fabbricabili	7,6 per mille
Attività produttive e commerciali non censite nel gruppo catastale D	6,6 per mille
Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale (imprenditori agricoli e coltivatori diretti)	esenti

2 - Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, le seguenti aliquote della **TASI (Tributo sui servizi indivisibili)** per l'anno 2017:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9)	esente
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti	Alle condizioni di legge esente per il 50% - aliquota 1 per mille sul restante 50%
Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che le utilizza come abitazione principale	1 per mille Quota 80% proprietario – quota 20% inquilino esente se residente
Abitazioni tenute a disposizione	1 per mille
Fabbricati rurali strumentali	1 per mille
Altri immobili e aree edificabili	1 per mille

Sono esenti dalla TASI i terreni agricoli.

Di stabilire in €. 106.300,00 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI.

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	illuminazione pubblica	€. 67.000,00
2	sicurezza	€. 15.000,00
3	manutenzione strade	€. 4.000,00
4	manutenzione del verde	€. 6.000,00
5	Biblioteca	€. 10.300,00
6	Attività culturali e manifestazioni	€. 4.000,00
TOTALE		€. 106.300,00

3 - Di confermare per l'anno 2017 l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,5%.

Di pubblicare le aliquote nel sito internet del Comune www.comunemilis.gov.it

Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio.

Infine il Consiglio comunale, stante l'urgenza di provvedere, ad approvare gli atti di Bilancio, a votazione separata con voti favorevoli 6 ed astenuti 2 (Crobe – Desogus)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

**PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
(Art. 49 Comma 1° del D.Lgs 267 del 18/08/2000)**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 17-01-2017

Il Responsabile del servizio

F.to PILI SANDRA

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 17-01-2017

Il Responsabile del servizio

F.to PILI SANDRA

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Rag. Putzolu Antonia Fabiola F.to Mancosu Donatella.

Attesto che copia della presente deliberazione trovasi in pubblicazione al n. **84**
dal **06-02-2017** al **21-02-2017** all'Albo on line di questo Comune.



Milis, 06-02-2017

Responsabile del Servizio
F.to PILI SANDRA

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

